

# TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI

(Articolo 110 Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza 18 giugno 1931 n. 773 e articolo 195 del relativo Regolamento d'esecuzione)

Giochi di carte		
Bestia	Lasquetet o Lanzicheneco	Il Quindici
Chemin de fer	Macao o Gioco del Nove	Ventuno Trenta e Quaranta
Conchino o Concino	Mazzetti	Ramino
Concinina o Conchino	Mercante in Fiera	Sette e Mezzo
Ecartè	Poker	Toppa o Zecchinetta
Faraone	Primiera	Tre carte
Giochi al biliardo		
Battifondo a birilli	Cappotta con bacchette	Campanello
Con scommessa	Al biliardo	Parigina
Birilli a cantone	Bigliardino	Bazzica
Altri giochi		
Dadi	Morra	Slot Machine
Gru magnetica	Roulette	Testa o croce

## Giochi effettuati con apparecchi e congegni automatici

Sono consentiti unicamente gli apparecchi ed i congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità a premio in cui l'elemento aleatorio sia assente o comunque nettamente inferiore rispetto all'abilità fisica, mentale o strategica del giocatore così come previsto dall'art. 110 del T.U.L.P.S. nei commi qui di seguito riportati:

Comma 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito:

- a) quelli che, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali gli elementi di abilità o intrattenimento sono presenti insieme all'elemento aleatorio, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di 4 secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 % delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;
- b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988 n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
  - 1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
  - 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite;
  - 3) l'importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
  - 4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
  - 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
  - 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera.

Comma 7. Si considerano, altresì, apparecchi e congegni per il gioco lecito:

- a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.  
In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita;
- b) quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a 50 centesimi di euro.

Comma 7-bis. Gli apparecchi o congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.

(«Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma [comma 7] e per i quali entro il 31 dicembre 2003 è stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004» art. 4 comma 195 L. 350/2003)

Comma 8. L'utilizzo degli apparecchi e dei congegni di cui al comma 6 è vietato ai minori di anni 18.